



Il Ministro della cultura

Istituzione dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, in particolare l’articolo 26 che prevede l’istituzione dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”;

VISTO il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, in particolare l’articolo 10 recante “*Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “*Codice della proprietà industriale*” e, in particolare, l’art. 185-bis che istituisce il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;

VISTO l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ratificato in Italia con legge 28 luglio 1993, n. 300;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l’allegato I recante la definizione di PMI;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore*”;

VISTO l’Accordo per la promozione e l’attuazione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) tra Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unione delle Province d’Italia e Associazione Nazionale Comuni Italiani del 25/03/2010 che ha istituito il Sistema archivistico Nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 gennaio 2020 che disciplina l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;



Il Ministro della cultura

RICHIAMATA la definizione di “settori culturali e creativi” prevista dall’articolo 2 del richiamato Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, secondo cui sono considerati tali tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali, espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse orientate o non orientate al mercato, compresi l’architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l’artigianato artistico, gli audiovisivi (inclusi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale tangibile e immateriale, il *design* (incluso il *design* della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (inclusi il teatro e la danza), i libri e l’editoria, la radio e le arti visive;

TENUTO CONTO altresì della definizione di Impresa culturale e creativa (di seguito anche ICC) contenuta nell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy 25 ottobre 2024 rep. 402, recante “*Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25 comma 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206*”;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto del decreto)

1. Il presente decreto reca le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale (di seguito “albo”).
2. Ai fini del presente decreto, per “*imprese culturali e creative di interesse nazionale*” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

Art. 2

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
2. L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
3. L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
4. L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato,



Il Ministro della cultura

per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN).

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

- a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
 - b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
 - c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l'insieme della documentazione strumentale o funzionale all'attività dell'impresa stessa.
2. Le ICC riconosciute ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all'articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

Art. 4

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. L'istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all'area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati e la qualifica del richiedente;
- b) gli estremi dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- c) la sede legale, la sede operativa e l'oggetto principale della propria attività;
- d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;
- e) lo Statuto o l'atto costitutivo;
- f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
 - contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell'identità nazionale



Il Ministro della cultura

- e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;
- valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
- g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
 - h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
 - i) la dichiarazione che l'archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:
- a) una breve descrizione dell'archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
 - b) la localizzazione dell'archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
 - c) il Soggetto conservatore;
 - d) il Soggetto proprietario o detentore;
 - e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all'organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell'eventuale accertamento dell'interesse storico particolarmente importante.
3. L'iscrizione all'albo è gratuita.
4. Con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale - SAN)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, prima della presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al presente decreto, l'istante comunica alla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio gli estremi del proprio archivio di impresa ai fini dell'eventuale accertamento dell'interesse storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Copia di tale comunicazione viene trasmessa alla DGCC, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e).
2. Ulteriori aspetti procedurali relativi alla registrazione al SAN possono essere regolati con successivo decreto del Direttore generale Archivi, sentito il Direttore generale Creatività Contemporanea.

Art. 6

(Esame delle domande di iscrizione)

1. La DGCC, ricevuta l'istanza, verifica la completezza della documentazione di cui all'articolo 4.
2. La DGCC verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, previo parere tecnico-scientifico reso, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, da un apposito Nucleo di valutazione



Il Ministro della cultura

nominato con successivo decreto del Direttore generale creatività contemporanea.

3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, sono automaticamente ammesse all'iscrizione al presente albo, senza necessità di effettuare ulteriore istruttoria.
4. L'esame delle istanze di iscrizione all'albo, in assenza di eventuali richieste di integrazione o chiarimenti istruttori, si conclude entro novanta giorni con provvedimento motivato.
5. Il provvedimento che dispone l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 ha efficacia pari a cinque anni.

Art. 7

(Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione)

1. Le ICC possono rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'iscrizione.
2. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche d'ufficio, in qualsiasi momento, qualora venga accertato il difetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A tal fine la ICC è tenuta a comunicare tempestivamente alla DGCC il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3, in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi degli stessi.
3. La ICC che sia stata cancellata dall'albo può presentare nuova istanza di iscrizione decorsi almeno 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. La DGCC è titolare del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.
2. Il trattamento dei dati è effettuato in osservanza della normativa vigente e in particolare ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), unicamente per le finalità correlate alla tenuta e alla pubblicazione dell'albo.

Roma, 18 dicembre 2024

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Firmato digitalmente
da

ALESSANDRO GIULI

CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT